

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

in persona dell'Avv. Michele Leone

SENTENZA n. 16/2026

nel giudizio GSN/FSI n. 2026/465 nei confronti di

Vottero Matteo - id FSI 194474

e della

A.D. Accademia Scacchi Milano - id FSI 9116

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 19.5.2026-h. 21:00 l'AR Giovanni Molfesi, Arbitro principale del torneo "IX Serale Paul Morphy Milano", disputato a Milano con inizio il 13.4.2026 e fine il 18.5.2026, segnalò che *"In data 18 maggio 2026, alle ore 20:00, nella mia qualità di Arbitro del torneo IX Serale Paul Morphy Milano, davo il via al sesto ed ultimo turno di gioco; intorno alle 20:10, con il turno cominciato in orario, tutti i giocatori erano ai propri posti, ad eccezione di una scacchiera diciassette (ultima del torneo A), sulla quale il giocatore abbinato al colore bianco, Matteo Vottero, non si presentava in sala gioco e non risultava presente nella sede ospitante il torneo. L'organizzatore, da me interpellato per avere notizie circa il Signor Vottero, mi comunicava di non avere nessuna informazione e nessun aggiornamento. Trascorsi i trenta minuti di tolleranza previsti dal Regolamento Tecnico Federale in vigore, ritiravo l'orologio, firmavo il formulario con la vittoria a forfait per il bianco, e continuavo a chiedere eventuali aggiornamenti in merito al giocatore assente, fino a quando ho lasciato la sede del torneo. Va precisato che l'Evento prevedeva due tornei, un torneo A per Elo<2400, ed un torneo B per Elo<1600: i fatti esposti hanno riguardato il torneo A."*

Instaurato d'ufficio dinanzi il G.S.N. in data 26.5.2026 il giudizio iscritto sub GSN/FSI n. 2026/465, con decreto 26.5.2026 fu disposta la comunicazione agli interessati, individuati come indicati in epigrafe, che la decisione sarebbe stata adottata senza udienza in data 5.6.2026 e che nel termine perentorio del 3.6.2026 gli stessi interessati avrebbero potuto far pervenire le rispettive memorie e documenti.

Comunicato detto decreto il 27.5.2026, non è pervenuta alcuna produzione degli interessati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Quanto al tesserato Matteo Vottero

L'art. 6.2 del Regolamento Tecnico Federale prescrive:

"6.2.1 - Il giocatore che intenda assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo agli arbitri prima che vengano pubblicati gli abbinamenti definitivi di tale turno. In questo caso si tratta di assenza programmata.

È altresì equivalente ad un'assenza programmata ogni turno non giocato da chi entra tardivamente al secondo o terzo turno.

6.2.2 - Se un'assenza viene comunicata o rilevata dopo la pubblicazione degli abbinamenti (definitivi), allora si tratta di forfait.



Federazione Scacchistica Italiana
viale Regina Giovanna 12, 20129 Milano
tel: 02/86464369
mail: fsi@federscacchi.it
sito: www.federscacchi.it
codice fiscale: 80105170155
partita Iva: 10013490155
Centro tecnico federale
via Beato Bertrando 10, 33097 Spilimbergo (Pn)



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Fondata il 20 settembre 1920 ed eretta a Ente Morale con Regio Decreto n.519 del 1° maggio 1930

Un forfeit può essere giustificato, se il giocatore espone le ragioni della sua assenza agli arbitri, tra la pubblicazione degli abbinamenti e la conclusione del turno in cui il giocatore è stato assente. In caso contrario il forfeit è ingiustificato."

Nel caso di specie, posto che l'assenza del giocatore è stata rilevata dalla direzione arbitrale una volta pubblicati gli abbinamenti definitivi e che le ragioni della stessa assenza non sono state espone alla medesima direzione prima della conclusione del relativo turno di gioco, trattasi di forfeit ingiustificato.

Tale forfeit ha, da un canto, comportato una violazione dei doveri e degli obblighi generali di cui all'art. 3, co. 1 R.G.D. e, d'altro canto, un'alterazione del regolare svolgimento e risultato della gara, a causa dell'attribuzione all'avversario di turno del punteggio di una vittoria per una partita non giocata, divenuta peraltro la stessa non valida ai fini della variazione del rating elo di entrambi i giocatori e del computo relativo al conseguimento delle norme FIDE, con ogni ulteriore implicazione nell'ambito dei criteri di spareggio tecnico.

Ne consegue che nella fattispecie in esame si configura l'illecito sportivo di cui all'art. 32, co. 1 R.G.D. che così dispone: *"Rispondono di illecito sportivo i tesserati o le società affiliate qualora compiano, o consentano che altri, a loro nome e nel loro interesse compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio ingiusto"*.

La disposizione si coniuga con quella dell'art. 1.2, lett. b) del Fair Play Regulations 10/18.11.2024 (Regolamento F.I.D.E. per la prevenzione dell'illecito sportivo), nella parte in cui la *"manipolazione di competizioni scacchistiche"* va intesa quale *"intenzionale predisposizione, atto od omissione miranti ad un'impropria alterazione del corso o del risultato di una competizione scacchistica, al fine di rimuovere in tutto o in parte la natura di imprevedibilità della suddetta competizione in vista di ottenerne indebito vantaggio per sé stessi od altri."*

Né potrà fondatamente revocarsi in dubbio la natura dolosa della condotta del giocatore segnalato.

Infatti, pur a tacere della circostanza che è sostanzialmente in re ipsa l'intento del medesimo giocatore di procurare una alterazione dello svolgimento della gara e, quindi, del risultato della stessa, di tanto sussistono sufficienti elementi di prova indiziaria.

Al proposito, acclarato che a norma dell'art. 4, co. 3 R.G.D. l'eventuale ignoranza da parte del giocatore delle conseguenze del suo forfeit ingiustificato non può essere invocata ad alcun effetto, va per l'appunto rilevato che il nostro giocatore non ha inteso fornire per tale forfeit alcuna ragione di natura scriminante e/o scusante, sebbene soltanto parzialmente, né alla direzione arbitrale sia pure non tempestivamente, né tantomeno nel corso del presente procedimento.

Senonché, al dedotto sicuro illecito sportivo non consegue la punibilità sancita a norma dei combinati disposti dell'art. 24, co. 1, lett. d), dell'art. 29, co. 1 e dell'art. 33, co. 2 R.G.D., posto che trattasi di giocatore minore di anni 14.

In merito, sebbene l'ordinamento sportivo non fa alcuna distinzione tra gli incolpati in ragione della loro età, lasciando agli Organi giudicanti l'indifferenziata applicazione delle sanzioni disciplinari, l'ordinamento giuridico statale di rango superiore ravvisa la non imputabilità dell'infraquattordicenne (art. 97 c.p.), assicurando a tutti i minorenni una *"spiccata protezione"* (arg. Corte Cost. 28.4.1994 n. 168), tanto da indurre la giurisprudenza di ogni ordine e grado e, segnatamente, quella sportiva ad affermare che il fatto che il minorenne possa essere ritenuto responsabile, non comporta sempre ed in ogni caso che debba essere considerato l'autore o il responsabile dell'illecito addebitatogli.



Socio fondatore della FIDE
(Fédération Internationale des Echecs)
www.fide.com



Socio fondatore dell'ECU
(European Chess Union)
www.eurochess.org



Socio fondatore della MCA
(Mitropa Chess Association)
<https://mitropa.chess.at>



Federazione Scacchistica Italiana
viale Regina Giovanna 12, 20129 Milano
tel: 02/86464369
mail: fsi@federscacchi.it
sito: www.federscacchi.it
codice fiscale: 80105170155
partita Iva: 10013490155
Centro tecnico federale
via Beato Bertrando 10, 33097 Spilimbergo (Pn)



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Fondata il 20 settembre 1920 ed eretta a Ente Morale con Regio Decreto n.519 del 1° maggio 1930

Orbene, alla luce dei principi generali dell'ordinamento giuridico statale ed auspicando che la certezza dei diritti e dei doveri dei giocatori minorenni di scacchi abbia una normativa specifica nell'ordinamento sportivo domestico, idonea a disciplinare l'ampio spazio discrezionale lasciato ai singoli Organi giudicanti ed evitando che l'unico rimedio nomofilattico sia affidato alla loro giurisprudenza, questo Giudice ritiene equo irrogare al minore Matteo Vottero la sanzione dell'ammonizione.

Tale sanzione, comminata anche in ragione della natura e dell'entità dell'illecito, nonché della mancanza di precedenti disciplinari è adottata con connotazione educativa nella prospettiva che l'inserimento del giovane giocatore nella compagine scacchistica possa risultare maturo e privo di incauti affidamenti nell'operato dei suoi esercenti la responsabilità genitoriale circa l'osservanza dei regolamenti federali e dei bandi delle competizioni.

- Quanto all'affiliata A.D. Accademia Scacchi Milano

L'art. 5, co. 1 R.G.D. dispone che:

"Le società affiliate rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva, dei fatti direttamente od indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere, ivi compresi i fatti connessi con il doping."

Nel caso di specie, non v'è dubbio che la società affiliata è incorsa in tale responsabilità oggettiva per il fatto illecito compiuto dal giocatore tesserato suo tramite.

E' notorio che in materia l'istituto della responsabilità oggettiva trova il suo fondamento giuridico nel "principio di precauzione", muovendo l'ordinamento sportivo dall'intento di indurre le società alla predisposizione degli accorgimenti idonei a prevenire il verificarsi di fatti pregiudizievoli per il regolare ed ordinato svolgimento delle competizioni e dell'attività sportiva e ciò al fine di tutelare ed assicurare gli scopi fondamentali dello sport.

Di talché, l'esigenza e l'interesse di prevenire le conseguenze derivanti dagli illeciti commessi da soggetti in rapporto a vario titolo con la società sportiva assume nell'ordinamento de quo un carattere tanto preminente che "il criterio di imputazione della responsabilità" della medesima società diviene "talmente severo e rigoroso da consentire di irrogare sanzioni oltre e al di là di ogni individuazione di colpevolezza" secondo gli ordinari principi di diritto comune (in termini, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un. 8.9.2015 n. 42, ex pluribus).

Invero, la succitata disposizione normativa trova riscontro anche nell'assetto e negli ambiti regolamentari della F.S.I., laddove il "principio di precauzione" informa il dovere delle società affiliate di adottare misure e procedure di carattere preventivo, rimesse ai modelli organizzativi delle stesse società (cfr., Linee Guida, giusta delibera Presidenziale n. 17/2023 del 31.8.2023 e delibera Consiliare n. 44/2025 del 12.4.2025).

Ciò stante e fermo restando che al giudicante è demandata l'opportunità di un'applicazione moderata dell'istituto in oggetto, nel caso che ci occupa rileva la circostanza che la società interessata non ha affatto inteso assolvere agli oneri assertivi e probatori gravanti su di sé circa il rispetto dei doveri e dei compiti cui era tenuta al fine di prevenire e/o scongiurare l'illecito commesso dal tesserato, quale presupposto della sua responsabilità oggettiva agli effetti disciplinari a proprio carico.

Di qui la sicura inoperatività della disposizione di cui all'art. 5, co. 2, lett. d) R.G.D..

Pertanto, pur tenendo conto della recidiva che si contesta espressamente in relazione al giudizio iscritto sub GSN/FSI n. 2026/458 e di cui alla sentenza n. 7/2026 del 23.1.2026 di questo Giudice, ravvisato



Socio fondatore della FIDE
(Fédération Internationale des Echecs)
www.fide.com



Socio fondatore dell'ECU
(European Chess Union)
www.europechess.org



Socio fondatore della MCA
(Mitropa Chess Association)
<https://mitropa.chess.at>



Federazione Scacchistica Italiana
viale Regina Giovanna 12, 20129 Milano
tel: **02/86464369**
mail: **fsi@federscacchi.it**
sito: **www.federscacchi.it**
codice fiscale: **80105170155**
partita Iva: **10013490155**
Centro tecnico federale
via Beato Bertrando 10, 33097 Spilimbergo (Pn)



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL **CONI**

Fondata il 20 settembre 1920 ed eretta a Ente Morale con Regio Decreto n.519 del 1° maggio 1930

il caso di non irrogare gli aumenti di pena previsti per la recidiva a norma dell'art. 40, co. 9 R.G.D., si ritiene congrua la sanzione nella misura del minimo edittale dell'ammonizione.

P.Q.M.

decidendo definitivamente il giudizio indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Nazionale così provvede:

- 1) dichiara Vottero Matteo - id FSI 194474 responsabile dei fatti contestati;
- 2) per l'effetto, irroga al medesimo responsabile la sanzione della ammonizione, richiamandolo ad osservare scrupolosamente i doveri e i compiti cui i tesserati sono tenuti;
- 3) dichiara la A.D. Accademia Scacchi Milano - id FSI 9116, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, oggettivamente responsabile dei fatti contestati al tesserato Matteo Vottero;
- 4) per l'effetto, irroga alla medesima società, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, la sanzione dell'ammonizione, con richiamo ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti cui le società affiliate sono tenute ed, in particolare, a predisporre idonei modelli organizzativi volti alla prevenzione degli illeciti da parte dei propri tesserati.

Manda al Segretario Generale della F.S.I. per la comunicazione e gli adempimenti di rito.
Bari-Milano, 5 giugno 2026

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Michele Leone
F.to digitalmente



Socio fondatore della FIDE
(Fédération Internationale des Echecs)
www.fide.com



Socio fondatore dell'ECU
(European Chess Union)
www.europechess.org



Socio fondatore della MCA
(Mitropa Chess Association)
<https://mitropa.chess.at>